

A. 1



## Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato

P.le Falcone e Borsellino n. 8 – 59100 Prato

Tel. 0574.579308 – fax 0574.593628

e-mail: [procura.prato@giustizia.it](mailto:procura.prato@giustizia.it)

Prot. n. 15/15

Prato, 28.1.2015

**Oggetto: nuovi adempimenti derivanti dall'entrata in vigore dell'art. 6 del D.L. 12.9.2014, n. 132, convertito in L. 10.11.2014, n. 162, in tema di "Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio".**

### Il Procuratore della Repubblica f.f.

rilevato che l'art. 6 del D.L. 12.9.2014, n. 132, convertito in L. 10.11.2014, n. 162, in tema di "Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio" affida al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente l'incarico di verificare la regolarità od il merito degli accordi raggiunti stragiudizialmente dalle parti con l'assistenza dei propri difensori;

considerato pertanto che occorra adottare misure organizzative al fine di dare attuazione immediata alle competenze rimesse al P.M. in materia di convenzione di negoziazione assistita;

tenuto conto delle esigenze di servizio,

### DISPONE

- gli accordi raggiunti dalle parti, con l'assistenza di almeno un avvocato per ciascuna di esse, a seguito di Convenzione di negoziazione assistita in materia di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, saranno depositati dagli avvocati presso la Segreteria degli Affari civili di questa Procura, posta al piano III° del Palazzo di Giustizia – stanza n. 8 – dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12;
- la Convenzione dovrà essere depositata in originale, unitamente ad una copia della stessa, e ad essa dovrà essere allegata la seguente documentazione:
  1. estratto per riassunto dell'atto di matrimonio;
  2. certificato cumulativo dello stato di famiglia e residenza;

3. dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi degli ultimi tre anni (in assenza di dichiarazione dei redditi, i CUD ed una autocertificazione relativa all'esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi);
  4. in caso di divorzio, anche la copia autentica del provvedimento di omologa o della sentenza di separazione;
- la segreteria provvederà ad istituire registro cartaceo ed informatico di protocollo, denominato "Registro delle Convenzioni di negoziazione assistita (art. 6 D.L. 132/2014)", attribuendo ad ogni convenzione un numero progressivo, con specifica indicazione delle diverse procedure (senza figli – con figli) e comunicherà, ove richiesto dalla parte, il numero di protocollo;
  - gli accordi di negoziazione assistita, dopo la protocollazione, saranno trasmessi al Procuratore della Repubblica, il quale assumerà le determinazioni di propria competenza, come di seguito indicato:
- a. in mancanza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non indipendenti: se il Procuratore della Repubblica non ravvisa irregolarità, apporrà entro 10 giorni dal deposito della convenzione il **nul-la osta** in calce alla stessa. In caso di rigetto, la convenzione potrà essere ripresentata;
  - b. in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti: se il Procuratore della Repubblica ritiene che l'accordo risponda all'interesse dei figli, apporrà l'**autorizzazione** in calce alla convenzione di negoziazione assistita entro 10 giorni dal deposito della stessa; se il Procuratore della Repubblica ritiene, invece, che l'accordo non risponda all'interesse dei figli, ne dà comunicazione agli avvocati tramite segreteria, trasmettendo la suddetta determinazione negativa, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti.
- La Segreteria darà comunicazione dell'esito delle determinazioni assunte dal Procuratore della Repubblica agli avvocati firmatari dell'accordo agli indirizzi espressamente indicati nelle convenzioni;
  - l'ufficio restituirà copia conforme dell'accordo stragiudiziale al legale della parte, il quale apporrà data e firma nell'apposito spazio predisposto sul registro delle convenzioni;
  - qualora il Procuratore ritenga l'accordo non rispondente all'interesse dei figli, lo trasmetterà tramite la segreteria al Presidente del Tribunale entro cinque giorni dal deposito dell'accordo.

Le presenti disposizioni hanno effetto immediato.

Si comunichi al Signor Presidente del Tribunale di Prato, al Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato, al Responsabile della Segreteria civile dott.ssa Magazzù, ai magistrati ed al personale amministrativo.

**Il Procuratore della Repubblica f.f.**  
**dott. Antonio Sangermano**

